

	<i>Istanza per l'applicazione di soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di specificità locali; di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c) dell'allegato A alla delibera 615/2023</i>	ILARIO SORRENTINO AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 07.10.2026 09:56:18 UTC NICOLA DELL'ACQUA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 07.10.2026 14:17:09 UTC Maggio 2025
---	--	--

Istanza per l'applicazione di soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di specificità locali di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c) dell'allegato A alla delibera 615/2023

	<i>Istanza per l'applicazione di soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di specificità locali; di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c) dell'allegato A alla delibera 615/2023</i>	
	Maggio 2025	Pag. 2 di 5

Sommario

1. Introduzione e obiettivi del documento	3
2. Riferimenti	3
3. Attuazione della casistica di cui all'articolo 20, comma 4, lettera a) dell'allegato A alla delibera 615/2023.....	3
4. Principi generali di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 20 comma 4, lettera c) dell'Allegato A alla delibera 615/2023	4
4.1 Deroghe relative alla gestione in tempo reale dei dispositivi di compensazione discreti o delle richieste relative alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico	4
4.2 Modalità di applicazione delle deroghe	5
4.3 Tipologie di deroga.....	5

	<i>Istanza per l'applicazione di soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di specificità locali; di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c) dell'allegato A alla delibera 615/2023</i>	
	Maggio 2025	Pag. 3 di 5

1. Introduzione e obiettivi del documento

Con la Deliberazione 615/2023 del 27 dicembre 2023, ed in particolare con l'articolo 20 comma 4, lettera c) l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha previsto che:

“Le soglie funzionali all'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva trovano applicazione a meno che:

[...] c) relativamente a un punto di interconnessione, il gestore del sistema di trasmissione abbia richiesto e concordato con l'impresa distributrice, con approvazione dell'Autorità anche in modalità di silenzio-assenso, soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva in ragione di specificità locali.”

In linea con tale prescrizione, il documento in oggetto descrive i criteri secondo i quali potranno essere definite tali deroghe e relative modalità applicative.

Con l'occasione si forniscono inoltre alcuni chiarimenti sulle modalità applicative della casistica prevista dall'art. 20 comma 4 lett. a) dell'Allegato A alla delibera 615/2023.

2. Riferimenti

Di seguito si riportano i principali riferimenti utilizzati all'interno del documento:

- *Deliberazione 712/2022 del 20 dicembre 2022*
- *Allegato 80 al Codice di Rete PROCEDURA PER LA MODIFICA DEL SET-POINT DEI TRASFORMATORI AT/MT INSTALLATI NELLE CABINE PRIMARIE DI DISTRIBUZIONE (SET POINT2)*
- *Deliberazione 615/2023 del 27 dicembre 2023*

3. Attuazione della casistica di cui all'articolo 20, comma 4, lettera a) dell'allegato A alla delibera 615/2023

In linea con quanto previsto all'articolo 20, comma 4, lettera a) della delibera 615/2023, è necessario assicurare che l'uso di sistemi di regolazione della tensione, per i quali la grandezza controllata non è la potenza reattiva, vengano resi disponibili a Terna ed utilizzati in modo ottimale, senza indebite penalizzazioni ai fini dell'applicazione dei corrispettivi. Pertanto, per tutti i punti oggetto di installazione di dispositivi di regolazione continua della tensione e, in base al dimensionamento di questi ultimi anche per i punti limitrofi qualora siano rispettati i criteri di disponibilità annuale definiti da ARERA, è previsto che, per la totalità delle ore dell'anno, le soglie funzionali all'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva non trovino applicazione. In particolare, è previsto:

- nella fascia F3, di non applicare la soglia pari a fattore di potenza unitario per la valorizzazione delle immissioni reattive. Di conseguenza, tutte le immissioni reattive non saranno assoggettate a corrispettivi tariffari;
- nella fascia F1 o F2, di non applicare la soglia pari a fattore di potenza circa 0,95 per la valorizzazione degli eccessivi prelievi reattivi. Di conseguenza, tutti i prelievi reattivi non saranno assoggettati a corrispettivi tariffari.

Qualora non siano rispettati i criteri di disponibilità annuale definiti da ARERA negli anni successivi all'anno di prima messa in esercizio, troveranno applicazione le soglie e conseguentemente i corrispettivi tariffari per il relativo anno.

In tale fattispecie rientrano anche le casistiche di siti misti produzione-consumo, ovvero impianti nei quali sono presenti contestualmente una unità di consumo ed una unità di produzione in grado di effettuare la regolazione della tensione secondo indicazioni fornite da Terna. Questa tematica non

	<i>Istanza per l'applicazione di soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di specificità locali; di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c) dell'allegato A alla delibera 615/2023</i>	
	Maggio 2025	Pag. 4 di 5

è oggetto del presente documento e tali casistiche saranno separatamente rendicontate da Terna ad ARERA.

4. Principi generali di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 20 comma 4, lettera c) dell'Allegato A alla delibera 615/2023

Il criterio generale per la definizione di deroghe si basa sul principio di assicurare che eventuali richieste da parte di Terna, ivi comprese prassi di esercizio di consegna autonoma per la gestione dei sistemi di compensazione nella titolarità dei DSO concordate con Terna – vedi casistiche M1 in 4.1 – non siano penalizzanti. Tale procedura, pertanto, prende in considerazione solo aspetti operativi di esercizio.

Tutte le considerazioni di seguito si applicano ai punti di prelievo in altissima e alta tensione ed ai punti di interconnessione tra reti in altissima e alta tensione, di seguito per semplicità indicati come «punti».

4.1 Deroghe relative alla gestione in tempo reale dei dispositivi di compensazione discreti o delle richieste relative alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico

Tale fattispecie di deroga sarà applicata per singolo punto ed è relativa alla gestione dei dispositivi di compensazione di tipo discreto, installati dalle imprese distributrici e gestiti su comando di Terna (condensatori, reattori), o alle richieste relative alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico (per questo aspetto si rimanda all'Allegato 80 al Codice di Rete).

Qualora venga richiesta da Terna l'attuazione di una manovra che potenzialmente potrebbe prevedere situazioni penalizzanti per il DSO in termini di corrispettivi legati alla regolazione tariffaria del reattivo, quest'ultima dovrà essere opportunamente tracciata così da prevedere, in sede di settlement, una deroga sull'applicazione dei corrispettivi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono riportate una serie di circostanze in cui una richiesta di Terna, utile ai fini dell'esercizio, potrebbe comportare l'applicazione di un corrispettivo nei confronti del DSO:

- inserzione di condensatori o disinserzione di reattori in fascia F3 con potenziale immissione di potenza reattiva nella RTN;
- disinserzione di condensatori o inserzione di reattori in fascia F1 o F2, con possibilità che il fattore di potenza scenda al di sotto della soglia di 0,95 induttivo;
- blocco degli automatismi¹ dei variatori di rapporto sotto carico dei trasformatori o di impostazione conservativa del riferimento di tensione del blocco VSC/CSC mediante la diminuzione del 3% del valore della tensione di riferimento (procedura Set Point 2).

Per far fronte alle esigenze dei primi due punti, per ciascuna Cabina Primaria e/o aggregato di Cabine Primarie è definita una regola di esercizio, formalizzata tra Terna e ciascuna Impresa Distributrice, che è basata su una delle seguenti logiche:

1. Consegne autonome (M1)

Qualora venga individuata questa modalità, è previsto che il DSO gestisca l'inserzione e la disinserzione dei sistemi di compensazione in orari e giorni predefiniti concordati con Terna.

2. Gestione su richiesta esplicita da parte di Terna (M2)

Qualora venga individuata questa modalità, è previsto che il DSO gestisca l'inserzione e la disinserzione dei sistemi di compensazione a fronte di richieste puntuali da parte di Terna.

3. Sistemi di regolazione della tensione (M3)

¹ Tale blocco viene richiesto da Terna in accordo a quanto previsto dall'Allegato A80 al Codice di Rete per evitare i fenomeni di collasso della tensione o per il contenimento del prelievo dalla RTN in caso di problemi di adeguatezza del Sistema Elettrico.

	<i>Istanza per l'applicazione di soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di specificità locali; di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c) dell'allegato A alla delibera 615/2023</i>	
	Maggio 2025	Pag. 5 di 5

Logica, qui presentata solo per completezza, che rientrerebbe nella casistica prevista all'articolo 20, comma 4, lettera a) dell'Allegato A alla delibera 615/2023.

4. Gestione in capo al DSO (M4)

Qualora venga individuata questa modalità, è previsto che il DSO gestisca l'inserzione e la disinserzione dei sistemi di compensazione in base alle esigenze di esercizio della rete di distribuzione di sua competenza e/o con l'obiettivo di minimizzare i corrispettivi.

In tali circostanze, dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti sul fattore di potenza e sulle immissioni di potenza reattiva, così come previsto dalla delibera 615/2023 ss.mm.ii.

4.2 Modalità di applicazione delle deroghe

Di seguito sono descritte le modalità di applicazione delle deroghe per le logiche M1 e M2 descritte al par. 4.1:

- Modalità legate al processo di consegna autonoma (M1): dovranno essere previste delle deroghe permanenti negli orari in cui il processo di consegna autonoma di una CP non sia allineato alle fasce orarie tariffarie. Ad esempio, qualora si concordasse con un DSO l'inserzione dei banchi di condensatori in una CP a partire dalle ore 06:00 fino alle ore 20:00 dovrà essere prevista una deroga permanente per le immissioni di energia reattiva nelle ore 06:00-07:00 ricomprese in F3.
- Modalità in caso di richieste esplicite da parte di Terna (M2): queste ultime dovranno essere applicate in tutte le ore in cui venga richiesto esplicitamente da Terna di modulare lo scambio di reattivo tramite l'inserzione/disinserzione di dispositivi di compensazione di tipo discreto o qualora ci sia una richiesta relativa alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico dei trasformatori AT/MT. Ad esempio, qualora alle ore 17:00 del giorno N fino al termine della fascia F2 nello stesso giorno N venga richiesto da Terna di disinserire un banco di condensatori, dovrà essere applicata una deroga sui prelievi con basso fattore di potenza per le ore 17:00 – 23:00 del giorno N nelle fasce F1 ed F2.

4.3 Tipologie di deroga

Di seguito sono descritte le diverse tipologie di richiesta di deroga:

- Per i punti in cui sono richieste inserzioni di banchi di condensatori, funzionali a immettere energia reattiva, in fascia F3, si richiede di derogare dalla soglia pari a fattore di potenza unitario per la valorizzazione delle immissioni reattive. Di conseguenza, tutte le immissioni reattive negli intervalli temporali oggetto di deroga non saranno assoggettate a corrispettivi tariffari.
- Per i punti in cui sono richieste disinserzioni di banchi di condensatori, funzionali a limitare l'immissione di energia reattiva o prelevare energia reattiva, nella fascia F1 o F2, si richiede di derogare dalla soglia pari a fattore di potenza circa 0.95 per la valorizzazione degli eccessivi prelievi reattivi. Di conseguenza, tutti i prelievi reattivi negli intervalli temporali oggetto di deroga non saranno assoggettati a corrispettivi tariffari.
- Per i punti in cui sono richieste inserzioni di reattori, funzionali a prelevare energia reattiva, o blocchi delle commutazioni sotto carico in fascia F1 o F2, si richiede di derogare dalla soglia pari a fattore di potenza circa 0,95 per la valorizzazione degli eccessivi prelievi reattivi. Di conseguenza, tutti i prelievi reattivi negli intervalli temporali oggetto di deroga non saranno assoggettati a corrispettivi tariffari.
- Per i punti in cui sono richieste disinserzioni di reattori, funzionali a limitare il prelievo di energia reattiva o immettere energia reattiva, in fascia F3, si richiede di derogare dalla soglia pari a fattore di potenza unitario per la valorizzazione delle immissioni reattive. Di conseguenza, tutte le immissioni reattive negli intervalli temporali oggetto di deroga non saranno assoggettate a corrispettivi tariffari.